

ligione presa in esame anche attraverso il lessico degli antichi garantendo la possibilità di orientarsi tra le fonti per chi volesse approfondire questi argomenti; l'analisi linguistico-filologica che apre ogni capitolo e tramite la quale vengono definiti di volta in volta natura ed origine del lessico usato dagli antichi per descrivere le proprie credenze è un valore aggiunto alla fruibilità del testo. Le citazioni di autori contemporanei che l'A. riporta in quanto fondamento teorico della propria ricerca, a volte forse un poco lunghe, rendono talora meno agevole la lettura. Il testo presenta una trattazione abbastanza ampia delle tematiche prese in esame, nei limiti imposti dal formato editoriale, e la scelta dei *casi* studiati offre un buon margine di esempi per i lettori che si accostano ad una prima conoscenza della materia. Il taglio metodologico dichiarato all'inizio del volume viene seguito e difeso bene; in sede di recensione abbiamo ritenuto opportuno, solo a titolo di esempio, mostrare come l'approccio antropologico potrebbe in certi casi essere integrato anche da letture diverse, evidenziando come una pluralità di punti di vista possano solo arricchire le discipline che studiano i temi del mondo antico.

ALESSIA D'ALEO

Francesca Fontanella, *Politica e diritto naturale nel De legibus di Cicerone* (Temi e testi, 109), Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2012, Pp. X, 260. ISBN: 9788863724820, € 24.

È uscito, centonovesimo titolo della collana *Temi e testi* delle *Edizioni di Storia e Letteratura*, il saggio di Francesca Fontanella *Politica e diritto naturale nel De legibus di Cicerone*¹. Come rilevato fin dalla premessa (p. ix), il volume consta di sei capitoli, cinque dei quali già pubblicati in forma di articoli,² mentre il sesto, inedito, è stato concepito *ad hoc*, per stilare «una provvisoria conclusione» del coerente progetto di ricerca portato avanti dalla studiosa intorno alla metà degli anni Novanta e fattivamente sostenuto da guide carismatiche come Guido Clemente ed Emilio Gabba. Sembra, intanto, già degna di nota la scelta di assemblare gli studi precedenti in una prospettiva ermeneutica più ampia, poiché la riflessione retrospettiva sul proprio lavoro e la rilettura progressiva delle fonti rappresentano un merito intrinseco. Ma anche il tema indagato è di rilievo assoluto: si tratta del diritto naturale, quello *ius*

¹ In riferimento a Francesca Fontanella, *Politica e diritto naturale nel De legibus di Cicerone*, x, 260, Edizioni di Storia e Letteratura, *Temi e testi*, 109, Roma 2012. Nel seguito del contributo il testo sarà citato all'occorrenza come Fontanella 2012.

² I primi due capitoli (rispettivamente *Il De legibus* e *Le leges de religione*) derivano dallo smembramento del corposo *Introduzione al De legibus di Cicerone. I*, «Athenaeum» 85, 1997, 487-530; il terzo (*L'interpretazione ciceroniana del culto degli eroi e delle virtù*) apparve già con lo stesso titolo nella «Rivista Storica Italiana», 107, 1995, 5-19, come del resto il quarto (*Ius pontificium, ius civile e ius naturae*), edito anch'esso in «Athenaeum» 84, 1996, 254-260, e il quinto (*Le leges de magistratibus*), che ripropone, con la sola variazione dell'intestazione, la seconda parte dello studio *Introduzione al De legibus di Cicerone. II*, «Athenaeum» 86, 1998, 179-208.

naturae che porta istintivamente l'attenzione del lettore verso il pensiero di Ugo Grozio, padre del moderno giusnaturalismo. Tuttavia l'autrice punta sì su un problema così importante, sia sul piano giuridico che filosofico, ma nella sua scaturigine antica,³ e prendendo in esame un autore gigantesco come Marco Tullio Cicerone, eclettico, versatile, poliedrico, foriero di stimoli innumerevoli anche per il moderno esegeta, in virtù della sua intramontabile attualità. Due *big* a confronto, insomma: sesquipedale l'argomento, non di meno il campione umano e letterario eletto a svilupparlo.⁴

Una volta stilate simili premesse, va detto che l'approfondimento è stato condotto con encomiabile lucidità e acribia, come emerge dalla sua stessa articolazione interna (*supra*, n. 2). In particolare i capitoli estremi (primo e sesto) assolvono bene alla loro funzione strutturale di cornice, offrendo rispettivamente un organico inquadramento del *De legibus* nelle linee evolutive del pensiero dell'Arpinate, e una matura riflessione sul rapporto tra politica e diritto naturale all'interno del trattato, a mo' di chiosa. Sono i capitoli di impianto più generale e programmatico, e proprio per questa ragione si trovano opportunamente in *incipit* ed *excipit*. I quattro capitoli interni, invece, sviluppano con pregevole piglio analitico singoli temi monografici, la cui concatenazione crea l'asse portante del volume sul piano tecnico-argomentativo. Essi rispondono a una stringente logica interna, che avvalorata una volta di più, se mai ce ne fosse bisogno, l'idea di ricomporre in una visione unitaria una serie di studi solo in apparenza eterogenei per le loro diversificate destinazioni, ma al contrario animati da un afflato univoco e significativamente interrelati. Anzi, si può placidamente sostenere che gran parte del valore di questa operazione editoriale consista proprio nella capacità di rendere sincronico ciò che invece diacronicamente è stato concepito: un *modus operandi* che riflette l'onestà intellettuale di chi ha voluto cimentarsi con una tematica così impegnativa senza liquidarne sbrigativamente le vaste e profonde connessioni, ma raggruppandole *per genera*, in modo da venirne a capo con maggiore efficacia. Traluce così, in filigrana, l'architettura

³ Mette conto subito segnalare, dunque, questo motivo di intrinseca originalità del volume, che tra l'altro giunge a integrare una doviziosa collettanea, anch'essa piuttosto recente, ma dotata di un profilo marcatamente giurisprudenziale: si tratta di D. Mantovani - A. Schiavone (a cura di), *Testi e problemi del giusnaturalismo romano*, Pavia 2007, una miniera per chi desideri addentrarsi nello *status quaestionis* (al suo interno va segnalato in particolare il ricco saggio definitorio di A. Mantello, *Natura e diritto da Servio a Labeone*, 201-248, in partic. 201-205 per la storia del termine; si sofferma invece sugli antecedenti greci, indispensabili per leggere correttamente le fonti latine, A. Neschke-Hentschke, *Il diritto naturale nell'antica Grecia. Platone e gli Stoici*, 11-57; proprio su Cicerone, infine, verte il contributo di C. D'Aloja, *Legge di natura e lotta politica nell'opera di Cicerone*, 127-161).

⁴ Per uno resoconto della vita, l'opera e il pensiero del grande *homo novus* di Arpino rinvio al testamento spirituale di E. Narducci, *Cicerone. La parola e la politica*, Bari 2009 (con prefazione di M. Citroni). Su Cicerone storico del diritto e il condizionamento che, con la sua peculiare impostazione mentale, ha di fatto esercitato sulla futura evoluzione della scienza giuridica in Europa, si è tenuto alcuni anni or sono il convegno *Cicerone e il diritto nella storia d'Europa*, *Atti del XIII Colloquium Tullianum* (Milano, 27-29 marzo 2008), «Ciceroniana» N.S., 13, 2009 (in cui si segnala l'ubertoso contributo di D. Mantovani, *Cicerone storico del diritto*, 297-367).

generale dell'opera, con il *fil rouge* del suo tracciato di base: due capitoli, il secondo e il terzo, di intonazione religiosa (*leges de religione* e culto degli eroi); altri due, il terzo e il quarto, di respiro giuridico (rapporto tra *ius naturae* e *ius pontificium/civile*; *leges de magistratibus*), come a voler restituire un perfetto ordine sequenziale a ciò che evidentemente rispecchiava un disegno mentale unitario, pur vedendo provvisoriamente la luce *per disiecta membra*.

All'interno della smisurata produzione ciceroniana, il *De legibus* si presta meglio di ogni altra opera ad offrire spunti di discussione sul giusnaturalismo; e questo non solo, com'è naturale che sia, per il fatto che affronta difilato la tematica giuridica, ma anche per la sua impronta decisamente antiquaria e arcaizzante, fin dal semplice profilo stilistico. Il rispetto per la tradizione patria e le istituzioni avite è infatti una delle due costanti scrupolosamente osservate in tutto il trattato, insieme con una marcata predilezione per la filosofia greca, intesa come il valore aggiunto in grado di vivificarle ed attualizzarle. Di qui promanano l'originalità dell'opera e la sua netta presa di distanza rispetto alla giurisprudenza repubblicana,⁵ contrassegnata dalla prassi corrente tra i giuristi di relegare il diritto a un mero uso professionale, a fini eminentemente privati.⁶ Cicerone mira invece a un diverso grado di astrazione, ossia a una considerazione globale del reale, raggiungibile solo tramite la preventiva determinazione del *fundamentum iuris*. È proprio in questo senso che va inteso l'uso dell'avverbio *uberius* (*supra*, n. 6): l'obiettivo primario consiste nell'adozione di una prospettiva più ampia, di una visione panoramica e complessiva che faccia lievitare il discorso dalla minutaglia delle singole fattispecie giuridiche al piano sublime della definizione di un significato universale del diritto.⁷ In questo senso, al di là della straordinaria capacità previsionale dei giureconsulti romani, solo la filosofia è in grado di prestare allo studioso il conforto necessario a soddisfare i

⁵ Cfr. F. Cancelli, *Per l'interpretazione del De legibus di Cicerone*, «Rivista di Cultura Classica e Medievale» 15, 1973, 212. Allo stesso autore si deve una delle più cospicue edizioni del *De legibus* tuttora in circolazione, che l'*Erma di Bretschneider* ha deciso di ospitare all'interno della sua prestigiosa collana *Studia Juridica*: cfr. Marco Tullio Cicerone, *Le leggi*, Introduzione, testo, traduzione e note a cura di F. Cancelli, Roma 2008³.

⁶ Significative al riguardo le espressioni impiegate da Cicerone sulla qualità decisamente riduttiva delle questioni private: [...] *quo me vocas, aut quid hortaris? Ut libellos conficiam de stillicidiorum ac de paretum iure? An ut stipulationum et iudiciorum formulas componam? Quae et conscripta a multis sunt diligenter, et sunt humiliora quam illa quae a nobis exspectari puto* (*leg. I 14*). Di qui l'espressa volontà di muoversi *uberius quam forensis usus* (*I 15*).

⁷ Una intuizione quasi profetica, in definitiva, se si considera che al diritto romano della compilazione giustiniana nei secoli successivi, e in particolare durante il Medioevo, fu riconosciuto un valore pressoché universale di scienza infusa, in latino *ratio scripta* (così per es. G. Fassò, *Storia della filosofia del diritto*, I, *Antichità e medioevo*, Roma-Bari 2004, 178). Questa espressione è talmente radicata nella mentalità medievale che anche Dante la fa propria, quando nel *Convivio* (IV 9, 8-9) cita a suo modo l'incipit del *Digesto*: «La ragione scritta è arte di bene e d'equitate» (cfr. *Ulp. Dig. I 1, 1 pr.*: [...] *ius est ars boni et aequi*). Sull'interpretazione in chiave giusnaturalistica del sintagma si tornerà più avanti: per ora basti indicare che ne sono stati strenui assertori A. Schiavone, *Ius: l'invenzione del diritto in Occidente*, Torino 2005, 361-371, e V. Marotta, *Iustitia, vera philosophia e natura. Una nota sulle Institutiones di Ulpiano*, in *Testi e problemi del giusnaturalismo romano*, cit. (*supra*, n. 3), 563-601.

propri bisogni speculativi: in altre parole, trasponendo il discorso in ambito politico, che poi è quello che più sta a cuore a Cicerone, la difesa delle istituzioni repubblicane di fronte all'irrefrenabile crisi coeva può derivare solo dall'assunzione di un criterio generale di manifesta ascendenza filosofica. Individuare uno *ius universum* alla base della legislazione e dell'ordinamento giuridico richiede però un approccio critico del tutto diverso: di qui l'importanza conferita nel *De legibus* alla tematica giu-snaturalistica,⁸ con il ricorso al diritto naturale come chiave di lettura privilegiata della *lex* e del suo significato sostanziale.⁹

La preventiva definizione dello *ius naturae* diventa a quel punto per Cicerone il cardine ineludibile per fondare, in un secondo momento, le altre forme di statuzione giuridica di tipo positivo: *lex est ratio summa, insita in natura, quae iubet ea quae facienda sunt prohibetque contraria*.¹⁰ Non sfugge l'intenso carattere elitaristico di una simile posizione, in perfetta sintonia con l'ideale di *vir bonus* deputato, in una visione politica di stampo aristocratico, a svolgere la funzione di *princeps civitatis*. Subito dopo,¹¹ infatti, viene chiarito meglio in cosa consista quella *lex... insita in na-*

⁸ Nel suo necessario rapporto con le norme del diritto positivo, come ben evidenziò P. Grimal, *Contingence historique et rationalité de la loi dans la pensée cicéronienne*, *Atti del III Colloquium Tullianum* (Roma, 3-5 ottobre 1976), «Ciceroniana» N.S., 3, 1978, 175-182.

⁹ Che a Roma, come opportunamente ricorda l'autrice, poggia essenzialmente sulla volontà del popolo: «[...] la forma scelta da Cicerone per le proposte giuridiche del *De legibus* resta romana e consiste nelle *leges publicae* [...] La *lex* votata dal popolo è infatti l'unico atto normativo capace di sancire in modo definitivo, almeno fino alla successiva *lex* votata in materia, il *ius publico*» (Fontanella 2012, 9). Mi permetto di aggiungere che, stando sempre a Cicerone, i medesimi presupposti della ratifica e autorizzazione popolare riguardano anche l'attribuzione della qualifica di *res sacra*, tanto è vero che la formula estensiva per designare gli operatori ufficiali del culto era quella di *sacerdotes populi Romani*. Cfr. Cic. *dom.* 136: *P. Scaevola pontifex maximus pro conlegio respondit: "Quod in loco publico Licinia, Gai filia, iniussu populi dedicasset, sacrum non viderier"*. Per maggiori dettagli al riguardo rinvio al mio *Sacra privata. Rituali domestici e istituti giuridici in Roma antica*, Roma 2013, 129 s.

¹⁰ *Leg.* I 18. Giustamente la studiosa nota l'ascendenza filosofica della formulazione della *lex naturalis*, assimilabile al concetto stoico di *ὁρθὸς λόγος*. Eloquenti, in tal senso, Cic. *nat. deor.* I 36: *Zeno naturalem legem divinam esse censet eamque vim obtinere recta imperantem prohibentemque contraria*; ovvero, ancor meglio, il noto *excursus* di *resp.* III 33: *est quidem vera lex recta ratio naturae congruens, diffusa in omnes, constans, sempiterna, quae vocet ad officium iubendo, vetando a fraude deterreat; quae tamen neque probos frustra iubet aut vetat nec improbos iubendo aut vetando movet. Huic legi nec obrogari fas est neque derogari ex hac aliquid licet neque tota abrogari potest, nec vero aut per senatum aut per populum solvi hac lege possumus, neque est quaerendus explanator aut interpres eius alius, nec erit alia lex Romae, alia Athenis, alia nunc, alia posthac, sed et omnes gentes et omni tempore una lex et sempiterna et immutabilis continebit, unusque erit communis quasi magister et imperator omnium deus, ille legis huius inventor, disceptator, lator; cui qui non parebit, ipse se fugiet ac naturam hominis aspernatus hoc ipso luet maximas poenas, etiamsi cetera supplicia, quae putantur, effugerit*. Per una rassegna esaustiva delle possibili fonti di ispirazione dell'ideale ciceroniano si veda E. Rawson, *The Interpretation of Cicero's De legibus*, in ANRW, I.4, Berlin-New York 1973, 334-356. Uno studio sistematico della presenza della legge di natura nella dottrina stoica è stato condotto, invece, da G. Watson, *Natural Law and Stoicism*, in A.A. Long (Ed.), *Problems in Stoicism*, London 1971, 216-238. Cfr. anche, con specifica insistenza sul *De legibus*, A.H. Kastely, *Cicero's De Legibus: Law and Talking Justly Toward a Just Community*, «Yale Journal of Law & the Humanities» 3, 1991, 1-32.

¹¹ *Leg.* I 19.

¹² Se di queste definizioni la prima appare poco più che un calco di quella, qui in questione, di *lex naturalis*, e la terza non fornisce che indicazioni tutto sommato generiche, dalla seconda invece si ri-

tura: la *naturae vis* è sia *mens ratioque prudentis* che *iuris atque iniuriae regula*.¹² La risposta ciceroniana alla profonda crisi che dilania le istituzioni repubblicane si muove quindi tutta all'interno della filosofia: stoica, sì, ma anche platonica, se si rileva il forte influsso esercitato da Platone sul *De re publica* e il *De legibus*, non a caso ampiamente tributari della *Politeia* e dei *Nomoi* fin dal tenore letterale del titolo, anche se a una più attenta disamina se ne apprezzano le immancabili differenze.¹³ Il punto è che Cicerone si sente perfettamente in grado di impersonare il ruolo di politico-filosofo formato a tutto tondo (il *vir bonus dicendi peritus* del *De oratore*), assumendo quindi alla funzione di *rogator* costituente l'apparato normativo dello stato, estremo difensore dell'ordinamento repubblicano.¹⁴ *Ius naturae* e *philosophia* (in ispecie etica) detengono, infatti, un inalienabile carattere comune, tutto giocato sul piano della *virtus*: alla loro base, infatti, sta l'*humanitas* (la greca *φιλανθρωπία*), quella disposizione naturale ad assistere il prossimo che, non a caso, investe anche le questioni relative alla religione, in una ideale interazione di valori giuridici, filosofici e religiosi.¹⁵

L'altro capitolo dal tenore scopertamente programmatico, come detto, è l'ultimo, che viene così a instaurare con il primo una studiata *Ringkomposition*. Le asserzioni iniziali vengono ivi riproposte e ridiscusse alla luce delle trattazioni dispiegate nei capitoli centrali, e opportunamente riferite a tutto il *De legibus*. Si torna così sul problema, già precedentemente affrontato, del senso del diritto, a partire sta-

cavano gli indizi più significativi sulla peculiare impostazione mentale di Cicerone: l'endiadi *mens ratioque*, infatti, pone l'accento sulla razionalità come capacità previsionale del saggio, il quale viene qui eloquentemente designato proprio in base alla sua *pro-videntia* (cfr. l'impiego dell'aggettivo sostantivato *prudentis*, in perfetto *pendant* del resto, con un'analoga espressione del II libro, che vede mutuata – nonché invertita – persino l'endiadi: *illa lex, quam di humano generi dederunt [...] est enim ratio mensque sapientis ad iubendum et ad deterrendum idonea*, *leg. II 8*).

¹³ E in questo senso si può apprezzare la perdurante attualità delle pagine di P. Boyancé, *Le platonisme à Rome: Platon et Cicéron, Actes du Congrès de l'Association Guillaume Budé (Tours et Poitiers, 3-9 septembre 1953)*, Paris 1954, 195-221 (= *Études sur l'humanisme cicéronien*, Brussels 1970, 222-247), riprese da J. Béranger, *Principatus. Études de notions et d'histoire politiques dans l'Antiquité gréco-romaine*, Genève 1975, 255.

¹⁴ Questa figura di politico-filosofo è stata dettagliatamente tratteggiata da E. Lepore, *Il princeps ciceroniano e gli ideali politici della tarda repubblica*, Napoli 1954, *passim*. Particolarmente idonea, al riguardo, appare anche la citazione (Fontanella 2012, 14, n. 44) di L. Troiani, *Per un'interpretazione delle Leggi ciceroniane*, «Athenaeum» 60, 1982, 317: «Costituire uno stato, scrivere le leggi sono i compiti che l'oratore ciceroniano si assegnerà (*de orat. I 86*)».

¹⁵ Esplicito in questo senso *leg. I 43*, in cui Cicerone chiarisce in cosa consista l'attitudine innata *ad diligendos homines* elencando le seguenti *virtutes*: *liberalitas, patriae caritas* (l'«amor di patria» di futura foscoliana memoria), *pietas, bene merendi de altero aut referendae gratiae voluntas* sul piano umano, nonché il nesso *in deos caerimoniae religionesque*, sul piano rituale dell'*obsequium erga deos*. Il fondamento di *ius* e *virtus* (nel senso tecnico di filosofia etica) è dunque comune, improntato in entrambi i casi alla *natura*, come si ricava dall'assioma che, *si natura confirmatura ius non erit, virtutes omnes tollantur* (*ibid.*). È notevole anche come la definizione della *virtus* coincida con quella adoperata a più riprese per la *lex* (*est enim virtus perfecta ratio, quod certe in natura est, leg. I 45*) o il fatto stesso che Quinto, nel breve *excursus* sulla natura del *summum bonum*, lo definisca *ex natura vivere* ovvero, ancora più a tono nel discorso che qui si viene componendo, *virtute tamquam lege vivere* (*leg. I 56*; e cfr. *fin. II 34*; *III 31*; *IV 14-15*).

volta dalla definizione ulpiana in capo al *Digesto*, la stessa che colpì Dante (*ius est ars boni et aequi*: cfr. *supra*, n. 7); al riguardo, risulta particolarmente utile la precisazione etimologica della doppia ascendenza, greca e latina, delle due funzioni essenziali della *lex*, intesa come *iuris exordium*.¹⁶ Dal greco νόμος (in quanto corradicale del verbo νέμω, 'distribuisco') discenderebbe, in sostanza, la qualità basilare dell'*aequitas*, ovvero del *suum cuique tribuere*, tratto tipico di ogni concezione naturalistica del diritto positivo.¹⁷ Dal latino *lego/lex* (**leg-s*), invece, il *delectus* (**de-leg-tos*, appunto), ossia il retto discernimento tra azioni buone e malvagie,¹⁸ che la legge ha facoltà di promuovere (*iubere*) o proibire (*vetare*).¹⁹ Di qui la sincera ammirazione di Cicerone per le leggi delle dodici Tavole, espressa con accenti simili a quelli della nota definizione liviana di *fons omnis publici privatique iuris*:²⁰ la legislazione decemvirale assomma in sé, infatti, due caratteri fondamentali della sua visione conservatrice, ossia l'attaccamento ai valori tradizionali e il tentativo di definire giuridicamente la realtà, tanto da costituire l'unico codice organico di leggi promulgato a Roma. La *laus legum* è talmente scoperta da sfociare in iperbole: *fremant omnes licet, dicam quod sentio: bibliothecas me hercule omnium philosophorum unus mihi videtur XII tabularum libellus, si quis legum fontis et capita viderit, et auctoritatis pondere et utilitatis ubertate superare*.²¹ Il binomio *auctoritas-utilitas* non dà adito a dubbi: se è dal mondo greco che Cicerone attinge per gli *exempla* filosofici, d'altra parte il paradigma per la corretta guida dello stato, e quindi anche per il diritto, ivi compreso quello naturale, resta l'antica organizzazione politico-giuridica romana:²² *nihil enim dicitur a phi-*

¹⁶ *Leg. I* 19. Cfr. Fontanella 2012, 121 s.

¹⁷ Tanto più che la *iunctura aequum et bonum*, o lo stesso principio di *bona fides*, nel periodo medio-repubblicano (III-II sec. a.C.), furono cardini della giurisdizione pretoria, più flessibile e rapportabile al caso concreto rispetto all'antico *ius civile*, rigido e strettamente ancorato alle istanze ritualistiche. *Ius gentium, iustitia, fides e aequitas* (gli ultimi in serrato asindeto trimembre) sono significativamente accostati dallo stesso Cicerone in apertura del *De re publica* (I 2). Sul punto cfr. Schiavone, *Ius*, cit. (*supra*, n. 6), 115-133 con letteratura anteriore, nonché, tra i titoli più recenti, L. Solidoro Maruotti, *Tra morale e diritto: gli itinerari dell'aequitas. Lezioni*, Torino 2013 (46-51 per l'*aequitas* ciceroniana); M. Pani, *Aequum bonum, vir bonus, bona fides: sul criterio della bontà di natura nel precetto romano*, in A. Lovato (a cura di), *Vir bonus: un modello ermeneutico della riflessione giuridica antica. Atti dell'incontro di studio (Trani, 28-29 ottobre 2011)*, Bari 2013, 73-97.

¹⁸ Un concetto che verrà riproposto ancora, più avanti, nel dialogo: *est lex iustorum iniustorumque distinctio* (*leg. II* 13).

¹⁹ Converterà riportare il passo nella sua interezza, perché ne risalti la complessa vena argomentativa: [...] *arbitrantur* (scil. *doctissimi viri*, soggetto sottinteso ricavabile dal precedente paragrafo) *prudentiam esse legem, cuius ea vis sit, ut recte facere iubeat, vetet delinquere, eamque rem illi Graeco putant nomine νόμον, a suum cuique tribuendo appellatam, ego nostro a legendo. Nam ut illi aequitatis, sic nos delectus vim in lege ponimus, et proprium tamen utrumque legis est*. A corredo di questa testimonianza, di per sé illuminante, mi limito a notare l'attitudine diplomatica di Cicerone, che nell'interpretare il termine *lex* si mantiene equidistante, senza voler fare torto a nessuno (*proprium [...] utrumque legis est*); inoltre nell'assunto di base *prudentiam esse legem* è adombrata tutta quella sfera etico-previsionale già precedentemente rilevata come parte integrante della *virtus* del saggio (*supra*, nn. 12, 15).

²⁰ Liv. III 34.

²¹ Cic. *de orat.* I, 195.

²² Fontanella 2012, 127 e n. 58.

*losophis, quod quidem recte honesteque dicatur, quod non ab iis partum confirmatumque sit, a quibus civitatibus iura discripta sunt.*²³ E ancora, poco oltre: *ergo ille civis, qui id cogit omnis imperio legumque poena, quod vix paucis persuadere oratione philosophi possunt, etiam iis, qui illa disputant, ipsis est praeferendus doctoribus. Quae est enim istorum oratio tam exquisita, quae sit anteponebenda bene constitutae civitati publico iure et moribus.*²⁴ È qui in questione la supremazia del pragmatismo sull'astrazione, della concretezza sull'attitudine teoretica e speculativa, della cogenza della *lex*, nel suo profilo iussivo, in positivo, e sanzionatorio, in negativo (*imperio legumque poena*), rispetto alla capacità oratoria dei *philosophi* che, quantunque *exquisita*, al massimo può *paucis persuadere*, mentre l'efficacia della legge vige *erga omnes*.

Quanto detto può bastare per rendere conto della consistenza di *Politica e diritto naturale nel De legibus di Cicerone*, almeno nella sua compagine più 'trasversale'. Ma l'indagine andrebbe estesa anche al corpo centrale, che esibisce spunti e intuizioni di sicuro interesse, se l'operazione non fosse destinata a travalicare ampiamente i limiti di una valutazione sommativa: ogni pagina è densa, ricca, articolata, concettosa, pone interrogativi complessi su questioni ancora aperte e spesso irrisolte della letteratura giusromanistica o storico-religiosa. Il corredo delle note rappresenta un motivo di vanto speciale dell'opera: accurate ma non ipertrofiche, nella loro composizione selettiva offrono un forte ausilio per la lettura, nonché un ottimo punto di partenza per eventuali percorsi di approfondimento.

Occorre riconoscere, in conclusione, che al valore del volume non arreca particolare pregiudizio la persistenza, talora semplicemente allo stato residuale, di alcuni innocenti refusi.

ARDUINO MAIURI

²³ Il passo in questione è il già citato, per altri versi (*supra*, n. 17), *resp.* I 2. Con l'elaborata circonlocuzione *iis [...] a quibus civitatibus iura discripta sunt* l'autore dovrebbe genericamente intendere i *legislatores*, anche se *stricto sensu*, forse, ha in mente i *decemviri legibus scribundis* (451-450 a.C.).

²⁴ *Cic. resp.* I 3. Nei primordi della civiltà romana i *mores (maiorum)* sono i costumi degli antenati, una prima forma di regolamentazione comunitaria più sfumata e anteriore rispetto allo *ius*, ma nel I sec. d.C. sono ormai poco più che un retaggio arcaico e un riferimento paradigmatico a carattere antiquario e identitario. Il termine è particolarmente intonato in questo contesto, poiché conferma la predilezione di Cicerone per l'*antiquitas* in quanto fonte di valori tradizionali, risultando così perfettamente congruente con l'esaltazione della legislazione decemvirale. Istruttivo, per esplicitarne il senso e le possibili varianti, M. Bettini, *Mos, mores e mos maiorum. L'invenzione dei 'buoni costumi' nella cultura romana*, in *Id., Le orecchie di Ermes. Studi di antropologia e culture classiche*, Torino 2000, 241-292.